

## Delibera n° 958

Estratto del processo verbale della seduta del  
**20 giugno 2024**

**oggetto:**

L 238/2016, ART 39, COMMA 2 E COMMA 4. ADOZIONE DELLA RIDUZIONE DELLA RESA MASSIMA DI UVA PER ETTARO E DI VINO CLASSIFICABILE COME ATTO A DOC "DELLE VENEZIE", ATTIVAZIONE DELLA MISURA DELLO STOCCAGGIO DELLA PRODUZIONE OTTENUTA DAI VIGNETI DI PINOT GRIGIO IDONEI ALLA RIVENDICAZIONE DELLA DOC PINOT GRIGIO "DELLE VENEZIE" E DISPOSIZIONI IN MERITO ALLE RICLASSIFICAZIONI ORIZZONTALI IN INGRESSO A PINOT GRIGIO ATTO ALLA DOC "DELLE VENEZIE", VENDEMMIA 2024.

<b>Massimiliano FEDRIGA</b>	Presidente	presente
<b>Mario ANZIL</b>	Vice Presidente	presente
<b>Cristina AMIRANTE</b>	Assessore	presente
<b>Sergio Emidio BINI</b>	Assessore	assente
<b>Sebastiano CALLARI</b>	Assessore	presente
<b>Riccardo RICCARDI</b>	Assessore	presente
<b>Pierpaolo ROBERTI</b>	Assessore	presente
<b>Alessia ROSOLEN</b>	Assessore	assente
<b>Fabio SCOCCIMARRO</b>	Assessore	presente
<b>Stefano ZANNIER</b>	Assessore	presente
<b>Barbara ZILLI</b>	Assessore	presente

**Gianni CORTIULA** Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

**Richiamato** il Regolamento (CE) n. 1308/2013, del 17 dicembre 2013, del Parlamento europeo e del Consiglio recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

**Visto** il Regolamento delegato (CE) n. 2019/33/UE, della Commissione, del 17 ottobre 2018, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l'etichettatura e la presentazione;

**Richiamato** la legge 12 dicembre 2016, n. 238 (Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino) e in particolare l'articolo 39 che,

- al comma 2 prevede che le regioni possono ridurre la resa massima di vino classificabile come a DO ed eventualmente la resa massima di uva a ettaro e la relativa resa di trasformazione in vino per conseguire l'equilibrio di mercato, su proposta dei consorzi di tutela e sentite le organizzazioni professionali di categoria e le organizzazioni professionali della regione, e stabilire la destinazione del prodotto oggetto di riduzione. Le regioni possono altresì consentire ai produttori di ottemperare alla riduzione di resa massima classificabile anche mediante declassamento di quantitativi di vino della medesima denominazione o tipologia giacenti in azienda, prodotti nelle tre annate precedenti;

- al comma 4, stabilisce che le regioni, al fine di migliorare o di stabilizzare il funzionamento del mercato dei vini, compresi le uve e i mosti da cui sono ottenuti, e per superare squilibri congiunturali, su proposta e in attuazione delle decisioni adottate dai consorzi di tutela e sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative e le organizzazioni professionali della regione, possono stabilire altri sistemi di regolamentazione della raccolta dell'uva e dello stoccaggio dei vini ottenuti in modo da permettere la gestione dei volumi di prodotto disponibili, compresa la destinazione degli esuberi di produzione di uva e della resa di trasformazione di uva in vino;

**Visto** il disciplinare di produzione della Denominazione di Origine Controllata "delle Venezie", in lingua slovena "Beneških okolišev", approvato con regolamento (UE) 13 luglio 2020, n. 2020/1064/UE (Regolamento di esecuzione della Commissione che conferisce la protezione di cui all'articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio al nome "delle Venezie"/"Beneških okolišev"), modificato con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 15 luglio 2021 (Modifiche ordinarie al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini "delle Venezie" o "Beneških okolišev");

**Visto** il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 18 agosto 2023 (Conferma dell'incarico al Consorzio volontario per la tutela dei vini DOC «delle Venezie» a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'articolo 41, commi 1 e 4, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, sulla DOC «delle Venezie»);

**Visto** in particolare l'articolo 4, comma 6, del disciplinare della DOC "delle Venezie" che consente alle Regioni e Province autonome di attivare disposizioni per migliorare o stabilizzare il funzionamento del mercato dei vini e dei mosti, comprese le uve da cui sono ottenuti, o per superare squilibri congiunturali;

**Atteso** che il Consorzio tutela vini DOC “delle Venezie” ha chiesto alle regioni Friuli Venezia Giulia, Veneto e alla Provincia autonoma di Trento con dettagliata nota del 3 giugno 2024, n. 2024/42\_1, protocollata al n. 354388 il 4 giugno 2024, l’assunzione di un provvedimento congiunto al fine:

- 1) di adottare per la vendemmia 2024 la disposizione di cui all’articolo 39, comma 2, della legge n. 238/2016, in merito alla riduzione della resa massima di uva per ettaro e di vino classificabile come atto a DOC “delle Venezie” Pinot grigio;
- 2) di attivare la misura dello stoccaggio della produzione (uve, mosti e vini) ottenuta dai vigneti di Pinot grigio idonei alla rivendicazione della DOC “delle Venezie” Pinot grigio provenienti dalla vendemmia 2024, al fine di migliorare e di stabilizzare il funzionamento del mercato dei vini Pinot grigio DOC “delle Venezie” in coerenza con gli obiettivi dell’articolo 39, comma 4, della legge n. 238/2016;
- 3) di stabilire ai sensi dell’articolo 39 della legge n. 238/2016, per la campagna vitivinicola 2024/2025, la data del 31 marzo 2025 quale termine per la riclassificazione orizzontale in ingresso da Pinot grigio appartenente ad altra DOC territoriale a Pinot Grigio DOC “delle Venezie”, precisando che a decorrere dal 1° aprile 2025 sarà possibile procedere alla riclassificazione delle partite di vino atto o certificato originariamente da altra DO, esclusivamente destinate alla pratica del taglio d’annata;

**Valutata** la documentazione allegata alla menzionata nota ed in particolare:

- l’estratto dei verbali del consiglio di amministrazione del Consorzio del 26 febbraio 2024 e del 20 marzo 2024;
- le risultanze degli incontri del 28 febbraio 2024 e del 24 aprile 2024 con le organizzazioni di rappresentanza dei produttori della filiera;
- l’estratto del verbale dell’assemblea ordinaria dei soci del 7 maggio 2024;
- la relazione tecnico economica predisposta dal Centro interdipartimentale per la ricerca in viticoltura ed enologia dell’Università di Padova in data 13 maggio 2024 a supporto della richiesta presentata dal Consorzio;

**Preso atto** che la richiesta formulata dal Consorzio tutela vini DOC “delle Venezie” è coerente con le disposizioni dell’articolo 4, comma 6, del relativo disciplinare di produzione per l’adozione di disposizioni finalizzate a migliorare o stabilizzare il funzionamento del mercato dei vini e dei mosti, comprese le uve da cui sono ottenuti, o per superare squilibri congiunturali;

**Considerato** che la relazione tecnico economica ha messo in evidenza uno squilibrio di mercato e che le previsioni sull’andamento della domanda rendono necessaria la pianificazione dell’offerta mediante l’adozione dei provvedimenti proposti dal Consorzio tutela vini DOC “delle Venezie” per la vendemmia 2024;

**Considerato** che le misure di riduzione delle rese e di stoccaggio delle produzioni già adottate per le vendemmie 2021, 2022 e 2023 sono state finalizzate al riequilibrio tra domanda ed offerta volto all’innalzamento del livello qualitativo del prodotto;

**Ritenuto** che la definizione di una data limite, entro cui le riclassificazioni debbano essere concluse, costituisca una modalità di gestione delle stesse atto a contemperare sia le esigenze dei soggetti privati interessati alla riclassificazione del prodotto che del Consorzio di tutela, relativamente alla gestione dei volumi, così come la previsione che sono ammesse le riclassificazioni dei quantitativi, utili a costituire il taglio d’annata, che non possono essere superiori al 15 per cento dell’intera partita da certificare in

ossequio a quanto previsto dall'articolo 49 del Regolamento (UE) 33/2019 e all'obbligo di indicazione dell'annata di produzione delle uve, prevista al comma 7 dell'articolo 7 del disciplinare di produzione;

**Ritenuto** che le misure della riduzione della resa e dello stoccaggio, nelle modalità dettagliatamente indicate nella nota del 3 giugno 2024, n. 2024/42\_1, protocollata al n. 354388 il 4 giugno 2024, siano finalizzate a stabilizzare i prezzi delle uve e dei vini della denominazione;

**Constatato** che dall'analisi delle risultanze della relazione a supporto della richiesta emerge la necessità di accogliere il provvedimento richiesto, i cui effetti si esplicheranno sulle operazioni di vendemmia e di cantina, che sono tracciate sugli applicativi AGEA attualmente operanti;

**Ritenuto** di accogliere la proposta di escludere dalla misura dello stoccaggio obbligatorio le produzioni biologiche le cui estensioni sono comunque limitate, hanno rese contenute e un diverso mercato di riferimento;

**Sentite** le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative e organizzazioni professionali della regione;

**Atteso** che la Provincia autonoma di Trento e la Regione del Veneto hanno in corso di adozione analoga disposizione;

**Su proposta** dell'Assessore alle risorse agroalimentari, forestali e ittiche,

**la Giunta regionale** all'unanimità,

## **DELIBERA**

1. Per le motivazioni esposte in premessa, di accogliere la proposta avanzata con nota del 3 giugno 2024, n. 2024/42\_1, protocollata al n. 354388 il 4 giugno 2024 dal Consorzio tutela vini DOC "delle Venezie".

2. In attuazione di quanto previsto al punto 1:

a) di adottare per la vendemmia 2024 la disposizione di cui all'articolo 39, comma 2, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, in merito alla riduzione della resa massima di uva per ettaro e di vino classificabile come atto a Pinot grigio DOC "delle Venezie" e, in particolare:

a.1.) la riduzione della resa per ettaro prevista all'articolo 4, comma 5, del disciplinare di produzione da 18 tonnellate per ettaro a 16 tonnellate per ettaro con la precisazione che i superi di cui all'articolo 4, comma 5, del medesimo disciplinare sono da calcolare sulla quota di 16 tonnellate per ettaro;

a.2.) ove gli operatori intendano effettuare ai sensi dell'articolo 38, comma 1, della legge 238/2016, la scelta vendemmiale tra le denominazioni di origine che insistono sullo stesso territorio della DOC "delle Venezie", per le produzioni da destinare a Pinot grigio DOC "delle Venezie", sono tenuti al rispetto della resa massima di cui al punto a.1.), anche per la determinazione dei superi di produzione;

a.3.) ove gli operatori intendano effettuare ai sensi dell'articolo 38, comma 2, della legge 238/2016, le riclassificazioni a Pinot grigio DOC "delle Venezie" delle partite di vino o mosto, Pinot grigio, già designate con una delle denominazioni del territorio e anche destinate alla pratica del taglio ai sensi del disciplinare di produzione della DOC "Prosecco", sono ammesse nel rispetto delle seguenti condizioni:

- resa massima a denominazione di origine 16 tonnellate per ettaro;

- resa uva/vino 70 per cento di cui all'articolo 5, comma 4, del disciplinare di produzione;

b) di attivare, per la vendemmia 2024, la misura dello stoccaggio della produzione (uve, mosti e vini) ottenuta dai vigneti di Pinot grigio idonei alla rivendicazione della DOC Pinot grigio "delle Venezie", al fine di migliorare e di stabilizzare il funzionamento del mercato dei vini Pinot grigio DOC "delle Venezie" in coerenza con gli obiettivi dell'articolo 39, comma 4, della legge n. 238/2016 e, in particolare:

b.1.) la misura dello stoccaggio riguarda i quantitativi di prodotto (uve, mosti e vini) della varietà Pinot grigio di cui all'articolo 2, comma 1, del disciplinare di produzione, provenienti dalle superfici idonee alla DOC Pinot grigio "delle Venezie" ed oggetto di rivendicazione con la predetta denominazione;

b.2.) i quantitativi da sottoporre allo stoccaggio sono quelli provenienti dalle uve eccedenti:

- per i vigneti dal terzo ciclo vegetativo, le 14 tonnellate per ettaro, pari a 98 ettolitri per ettaro, fino alla produzione massima consentita di 16 tonnellate per ettaro, pari a 112 ettolitri per ettaro per un totale di 2 tonnellate per ettaro nel caso di raggiungimento della produzione massima, su tutto il territorio regionale;

- per i vigneti al secondo ciclo vegetativo, le 8,4 tonnellate per ettaro, pari a 58,8 ettolitri per ettaro, fino alla produzione massima consentita di 9,6 tonnellate per ettaro, per un totale massimo di 1,2 tonnellate per ettaro nel caso di raggiungimento della produzione massima, su tutto il territorio regionale;

b.3.) di applicare la misura dello stoccaggio, nei limiti di cui alla lettera b.2.), anche alle produzioni di Pinot grigio provenienti dagli esuberi di produzione fino al 20 per cento della resa massima di uva a ettaro delle denominazioni coesistenti nel medesimo territorio, che sono destinati a DOC Pinot grigio "delle Venezie";

b.4.) di escludere dallo stoccaggio i vini destinati a DOC Pinot grigio "delle Venezie" prodotti con metodo di coltivazione biologico;

b.5.) di prevedere che i produttori interessati assicurino tracciatura, nella documentazione ufficiale di vendemmia e di cantina, delle produzioni ottenute con il Sistema di Qualità Nazionale di Produzione Integrata (SQNPI) ai fini di una possibile diversa gestione di tali produzioni nelle eventuali operazioni di sblocco dello stoccaggio;

b.6.) di stabilire che lo stoccaggio si concluda entro il 31 dicembre 2025, salvo eventuale proroga su richiesta del Consorzio;

b.7.) di stabilire che lo svincolo, totale o parziale, delle produzioni soggette a stoccaggio non possa avere inizio prima del 1° marzo 2025, salvo situazioni eccezionali oggetto di valutazione da parte del Consorzio di tutela della DOC "delle Venezie";

b.8.) di prevedere che i detentori di prodotto sottoposto allo stoccaggio possano autonomamente riclassificare, anche parzialmente, il Pinot grigio atto a DOC "delle Venezie" stoccato a:

- vino con o senza IG;

- Pinot grigio atto a DO per le denominazioni coesistenti nel medesimo territorio, compatibilmente con il rispettivo disciplinare di produzione e le misure di gestione dell'offerta della denominazione definite dai rispettivi Consorzi di tutela;

b.9.) di stabilire che la richiesta di sblocco di tutto o solo di una quota parte dei volumi di Pinot grigio DOC “delle Venezie” soggetti alla misura dello stoccaggio potrà essere presentata dal Consorzio di tutela della DOC “delle Venezie” in considerazione dell’evoluzione della domanda e delle diverse segmentazioni del mercato dei vini DOC Pinot grigio “delle Venezie”;

b.10.) di stabilire che, in considerazione dell’evoluzione della domanda dei vini DOC Pinot grigio “delle Venezie”, il Consorzio di tutela della DOC “delle Venezie” potrà presentare la richiesta di eventuale riclassificazione di tutto o solo di una quota parte dei volumi sottoposti alla misura dello stoccaggio a vino, con o senza Indicazione geografica, o a vino con denominazione di origine, compatibilmente con le misure di gestione dell’offerta vigenti;

b.11.) è ammessa la riclassificazione di vino o mosto proveniente da altre denominazioni coesistenti sul territorio, a DOC “delle Venezie”, nel limite di resa massima del vigneto di 16 tonnellate per ettaro e per la parte di produzione ottenuta fino a 14 tonnellate per ettaro, fermo restando l’obbligo dello stoccaggio per le produzioni eccedenti le 14 tonnellate per ettaro, qualora vigente;

c) di stabilire che la riclassificazione di vino o mosto di varietà Pinot grigio proveniente dalle altre denominazioni coesistenti sul territorio, a Pinot grigio DOC “delle Venezie”, nel rispetto dei limiti indicati ai precedenti punti, termina il 31 marzo 2025; successivamente a tale data è consentita esclusivamente la riclassificazione delle partite di vino, atto o certificato ad altra DO coesistente sul territorio, destinate alla pratica del taglio d’annata, prevista al comma 7 dell’articolo 7 del disciplinare di produzione.

**3.** Di trasmettere il presente provvedimento alla Provincia autonoma di Trento, alla Regione del Veneto, all’AGEA, all’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF Nord Est) – Ufficio di Udine (UD), alla Società Triveneta Certificazioni e al Consorzio tutela vini DOC “delle Venezie” per l’espletamento delle attività di informazione, assistenza e supporto ai produttori.

**4.** Di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE